

Oggetto: Istituzione dell'Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica e disciplina dell'attività commissariale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 8/2012 e ss.mm.;

VISTA la Legge Regionale n. 1/2020 avente ad oggetto "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione";

VISTA la D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 che, in attuazione dell'art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 ha istituito l'Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia disciplinandone la formazione, la gestione, l'articolazione e l'attività;

PREMESSO

- che la Regione Lazio esercita i poteri sostitutivi su istanza dei soggetti privati interessati o su richiesta di altre pubbliche amministrazioni o su pronuncia dell'autorità giudiziaria, in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica nelle diverse fattispecie previste dalla legge;
- che l'art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 prevede la scelta del commissario ad acta tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni richieste o tra tecnici esterni alla Regione Lazio iscritti in un apposito albo istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di urbanistica;
- che in attuazione del predetto art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15, la D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458

del 2015, ha istituito l'Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia disciplinandone la formazione, la gestione, l'articolazione e l'attività;

ATTESO

- che con L.R. n. 1/2020 è stato introdotto il comma 1 bis del citato art. 32 della L.R. 15/2008 che prevede che: "Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'albo di cui al comma 1. L'albo è suddiviso in sezioni in ragione delle competenze professionali dei tecnici in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica." ed il comma 2 del medesimo articolo è stato sostituito dal seguente: "I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.";
- che la medesima L. R. n. 1/2020 ha, tra l'altro:
 - o disciplinato la fattispecie di intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nel rilascio del permesso di costruire (art. 2 comma 1 punto 3 che ha sostituito la lett. b) dell'art. 31 della L.R. 15/2008);
 - o introdotto la fattispecie di intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nel rilascio del permesso a costruire convenzionato (art. 5 comma 1 lett. c) che ha modificato l'art. 1ter della L.R. n. 36/1987);
 - o disciplinato, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 22 della L. 136/1999, l'intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell'adozione dei piani attuativi, (art. 5 comma 1 lett. e) che ha introdotto l'art. 1 quinquies della L. R. n. 36/1987);
- che l'art. 3 comma 3 della L.R. n. 8/2012 prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, mediante nomina del commissario ad acta individuato con le modalità di cui all'articolo 32 della L.R. 15/2008;
- che sussistono ulteriori fattispecie, previste dalla legislazione, di intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica in ipotesi di inerzia dei comuni nell'assolvimento degli obblighi di legge tra cui:
 - o la L.R. n. 14/1999 che prevede l'esercizio del potere sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla medesima legge, tra cui quelli previsti dall'art. 95 concernenti la materia urbanistico-edilizia;

- la L.R. n. 14 del 2011, che prevede l'esercizio del potere sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla medesima legge di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta;
 - che alle fattispecie sopra indicate si aggiungono le nomine in qualità di commissario ad acta da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 21 e 117 del D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. in ipotesi anche non coincidenti con le predette fattispecie;
- che il predetto Albo di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 non ha previsto l'individuazione di tecnici competenti in materia paesaggistica e di pianificazione urbanistica ma soltanto di vigilanza urbanistico-edilizia;

ATTESO altresì

- che l'art. 356 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm prevede che "È consentito affidare incarichi a esperti esterni all'amministrazione regionale soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attività:
- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
 - b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.";

CONSIDERATO, che a fronte di un registrato incremento dell'esigenza di ricorrere all'intervento sostitutivo regionale nelle succitate fattispecie, all'introduzione e modifica di ulteriori fattispecie di intervento sostitutivo regionale e alla suddivisione in sezioni specializzate dell'Albo di cui all'art. 32 della L.R. 15/2008 operata con la L.R. n. 1/2020 e al fine di semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa, è necessario ampliare l'Albo dei tecnici esterni in materia di vigilanza urbanistico-edilizia mediante l'istituzione di un nuovo Albo regionale di tecnici esterni che comprenda tecnici competenti in materia paesaggistica e di pianificazione urbanistica e che al contempo comprenda soggetti dotati di adeguata professionalità da cui attingere per le nomine in qualità di commissari ad acta nelle diverse ipotesi di intervento sostitutivo previste dalla legge o disposte dall'autorità giudiziaria in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 356 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm;

CONSIDERATO altresì di dover disciplinare la formazione, gestione e articolazione del nuovo Albo regionale permanente dei tecnici esterni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica suddividendolo in sezioni specializzate e di dover disciplinare i criteri di

determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai Commissari ad acta in relazione all'attività svolta dagli stessi da imputarsi a carico del comune inadempiente;

CONSIDERATO di dover garantire al contempo la necessaria continuità dell'azione amministrativa prevedendo l'abrogazione della D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 istitutiva del precedente Albo regionale dei tecnici esterni in materia di vigilanza urbanistico-edilizia a decorrere dalla pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale Regionale facendo però salva l'attuale graduatoria degli iscritti fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo regionale e facendo salva l'attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;

RITENUTO, per le ragioni suesposte di dover:

- istituire l'Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica;
- disciplinare la formazione, gestione e articolazione del predetto Albo e la disciplina dell'attività commissariale secondo le modalità di cui all'Allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica. Criteri di formazione, gestione e articolazione. (Allegato A)";
- prevedere che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 siano abrogate a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. fatta salva la graduatoria degli iscritti al precedente Albo fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo e fatta salva l'attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 4 Agosto 2020 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, e che l'Assessore con nota prot. n. 1029988 del 25.11.2020 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di istituire l'Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica;

2. di disciplinare la formazione, gestione e articolazione del predetto Albo secondo le modalità di cui all'Allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica. Criteri di formazione, gestione e articolazione. (Allegato A)";
3. di prevedere che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 siano abrogate a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. fatta salva la graduatoria degli iscritti al precedente Albo fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo e fatta salva l'attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;

La Direzione regionale competente in materia urbanistica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio